ATTRIBUZIONI E ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E ISTITUZIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 7

Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica

E' costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un "Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica" con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere. Il Consiglio tecnico-scientifico e' composto di nove membri, scelti dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 16, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, tra professori di ruolo universitario e tra eminenti personalita' della scienza e della tecnica. I membri del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente e' nominato tra i membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. Alla segreteria del Consiglio provvede la segreteria della programmazione. Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico. (8) (9)

Versione in vigore dal 1 gennaio 1998, non più in vigore dal 26 marzo 1998 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica
Estremi	Legge 27 febbraio 1967, n. 48
Titolo	I — Attribuzioni ed ordinamento del ministero del bilancio e della programmazione economica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1967

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(8) Il D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica il numero dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica di cui all'articolo 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' aumentato di due unita'".

(9) Il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 ha disposto (con l'art. 14, comma 2, lettera g)) che con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, sono o restano abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della presente legge.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzioni-e-ordinamento-del-ministero-del-bilancio-e-della/art-7-consiglio-tecnico-scientifico-per-la-programmazione-economica/versione/12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it